



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA  
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 08/06/2010

**00041/2010** DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL  
COMUNE DI GENOVA.

**Presiede:** Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente la Sindaco Marta Vincenzi

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Balleari Stefano	20	Grillo Guido
2	Basso Emanuele	21	Grillo Luciano
3	Bernabo' Brea Giovanni	22	Guastavino Emanuele
4	Biggi Maria Rosa	23	Jester Giorgio
5	Bruni Gianlorenzo	24	Lauro Lilli
6	Bruno Antonio	25	Lecce Salvatore
7	Burlando Angela Francesca	26	Lo Grasso Umberto
8	Campora Matteo	27	Lorenzelli Vincenzo
9	Cappello Manuela	28	Malatesta Gianpaolo
10	Cecconi Giuseppe	29	Mannu Giorgia
11	Centanaro Valter	30	Nacini Arcadio
12	Cortesi Paolo	31	Ottonello Tomaso Erminio
13	Costa Giuseppe	32	Pasero Ermanno
14	Cozzio Luisa	33	Piana Alessio
15	Danovaro Marcello	34	Pizio Nicola
16	De Benedictis Francesco	35	Porcile Italo
17	Federico Erminia	36	Pratico Aldo
18	Frega Alessandro	37	Tassistro Michela
19	Gagliardi Alberto	38	Viazzi Remo

Intervenuti dopo l'appello:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Arvigo Alessandro	5	Murolo Giuseppe
2	Dallorto Luca	6	Proto Andrea
3	Garbarino Roberto	7	Scialfa Nicolo
4	Ivaldi Enrico	8	Vacalebre Vincenzo

Assenti giustificati:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Delpino Bruno	3	Musso Enrico
2	Fusco Marylin		

E pertanto complessivamente presenti n. 48 componenti del Consiglio.

Assessori:

	NOME E COGNOME		NOME E COGNOME
1	Anzalone Stefano	5	Miceli Francesco
2	Corda Elisabetta	6	Scidone Francesco
3	Farello Simone	7	Vassallo Giovanni
4	Margini Mario		

Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Graziella De Nitto

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 33 in data 22 aprile 2010;

Su proposta della Sindaco Marta Vincenzi di concerto con l'Assessore al Bilancio Francesco Miceli,

Premesso che:

- l'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007 prevede che "... Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società...(omissis)... Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27..."

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2008, regolarmente esecutiva, ad oggetto "RIORDINO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - INDIRIZZI SULLE DISMISSIONI", il Comune aveva avviato il procedimento diretto ad accertare la sussistenza o meno dell'interesse istituzionale delle partecipazioni detenute nelle società di seguito indicate:

- Marina Fiera di Genova s.p.a.

- Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova
- Stazioni Marittime s.p.a.
- Cooperfidi s.c.r.l.
- BIC Liguria s.c.p.a.
- Finporto s.p.a.
- Sofincoop s.p.a.
- Fidicom s.c.r.l.
- Milano Serravalle Milano Tangenziali s.p.a.

Rilevato che le valutazioni in merito alla sussistenza o meno dell'interesse istituzionale si è concluso solo relativamente alle società, di seguito indicate: Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova, Cooperfidi s.c.r.l., BIC Liguria s.c.p.a., Finporto s.p.a., Sofincoop s.p.a., Fidicom s.c.r.l., Milano Serravalle Milano Tangenziali s.p.a.;

Ragione sociale	% Partecipaz.	capitale versato dal Comune di Genova (Euro)	patrimonio netto a bilancio 2008 (Euro)	quota patrimonio netto Comune (Euro)	Oggetto sociale
Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova - Cooperativa a Responsabilità Limitata	9,59	67.553,00	4.510.244,00	432.532,40	cooperativa che promuove il miglioramento e l'ammodernamento delle produzioni artigiane, fornendo garanzie per agevolare la concessione ai propri soci di crediti bancari.
Cooperfidi Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi	4,29	16.190,00	593.968,00	25.481,23	cooperativa che si propone di assistere i propri soci, con garanzie, nelle operazioni di finanziamento bancario
BIC Liguria Società Consortile per azioni siglabile:	1,42	77.469,00	6.518.705,00	92.565,61	società di promozione della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle

Sviluppo Italia Liguria S.C.P.A.					imprese esistenti anche con consulenza alle stesse per l'acquisizione di incentivi nazionali e comunitari
Finporto di Genova Società'per Azioni	0,83	23.650,00	2.448.068,00	20.318,96	la società fornisce servizi alle società ed enti del sistema portuale ed aeroportuale della Città di Genova
So.Fin.Coop. S.R.L.	0,013	143,36	1.029.316	133,81	la società studia e promuove lo sviluppo di attività imprenditoriali cooperative nei vari campi dell'imprenditoria
Fidicom Liguria - Società' Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi	0,02	75	1.525.612,00	305,12	la società studia e promuove lo sviluppo di attività imprenditoriali cooperative nei vari campi dell'imprenditoria
Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.	0,0005	520	356.199.837,00	3.562,00	la società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Serravalle - Milano, della Autostrada Tangenziale Ovest ed Est di Milano e di quelle autostrade o tratti ad esse connesse

Valutato che, ai sensi della normativa vigente, la partecipazione del Comune di Genova nelle sopra citate società, non è strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, per le seguenti motivazioni:

1. Le quote di partecipazione nelle società sono fortemente minoritarie e non consentono di qualificare chiaramente un ruolo gestionale del Comune;
2. La partecipazione minoritaria e scarsamente rilevante del Comune non è sufficiente a garantire il principio di "stretta necessità" per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
3. Risulta coerente con i principi di efficienza, efficacia, economicità e semplificazione procedere alla dismissione delle partecipazioni minoritarie garantendo un miglioramento complessivo dei rapporti costi/benefici del complesso delle partecipazioni societarie del Comune;
4. Le società, ad eccezione di Milano Serravalle Milano Tangenziali, non sono concessionarie di servizi pubblici locali e non concorrono, in misura indispensabile, alla realizzazione di fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento;
5. La partecipazione del Comune di Genova nella Milano Serravalle Milano Tangenziali è pari allo 0,0005% del capitale sociale, non consente di svolgere alcun ruolo operativo del Comune, risulta esclusivamente di tipo finanziario, tale da ritenere non più opportuno il mantenimento della quota all'interno di una società che gestisce un servizio pubblico non rilevante per dimensioni e ambito territoriali, per garantire lo sviluppo economico e sociale della comunità locale di Genova;
6. Le società non rientrano in settori strategici per l'Amministrazione, così come individuati nei documenti di pianificazione e programmazione dell'Ente;

Valutato pertanto opportuno procedere alla dismissione della partecipazione detenuta dal Comune nelle società sopra citate, nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) il prezzo di cessione della partecipazione del Comune è fissato in misura congrua, commisurato al valore di patrimonio netto della Società;
- 2) la partecipazione deve essere ceduta con procedure ad evidenza pubblica;
- 3) il perfezionamento delle procedure ad evidenza pubblica, con la cessione delle quote all'eventuale aggiudicatario, sono subordinate al rispetto dello Statuto delle Società, in relazione all'eventuale presenza di diritti di prelazione e/o a clausole di gradimento;

Preso atto che il valore delle quote di proprietà del Comune di Genova, in applicazione della regola che tiene conto del patrimonio netto della società, secondo l'ultimo bilancio approvato (2008), nonché i vincoli statuari, così risultano:



Ragione sociale	% Partecipaz.	quota patrimonio netto Comune e/o valore di cessione (Euro)	Vincoli Statutari	valore presunto di realizzo (Euro)
Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova - Cooperativa a Responsabilità Limitata (Modificata la denominazione il 28/3/1966)	9,59	432.532,40	art.8 e 9 La qualifica di soci si ottiene mediante deliberazione del CDA. art. 13 il recesso che può avvenire mediante richiesta il CDA che ha tre mesi di tempo per deliberare in merito. art. 14 Il socio ha diritto al pagamento di un valore non superiore al capitale versato.	67.553,00
Cooperfidi Società' Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi	4,29	25.481,23	art. 4 gli enti possono recedere il qualsiasi momento e senza dover osservare alcuna particolare procedura se non quella di darne comunicazione scritta ai confidi : Le quote si intendono devolute al fondo rischi indivisibile di cui all'art. 13 punto d)	0
BIC Liguria Società' Consortile per azioni siglabile: Sviluppo Italia Liguria S.C.P.A.	1,42	92.565,61	art. 12 prevede, in caso di trasferimento a terzi di azioni per iniziativa del socio detentore , la facoltà per gli altri soci di esercitare il diritto di prelazione sulle quote cedute.	92.565,61

Finporto di Genova Società per Azioni	0,83	20.318,96	<p>art. 6 le azioni non possono essere trasferite, sottoposte a pegno, usufrutto o a qualsiasi vincolo, o donate senza previo il gradimento dell'Organo Amministrativo. Il gradimento preventivo è necessario anche nell'ipotesi di vendita del diritto di opzione in caso di aumento di capitale. Il gradimento sarà concesso se l'avente diritto dal socio offra garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale, e rappresenti, rispetto ai soci fondatori un'aggregazione di interessi omogenei. Il caso di mancato gradimento da parte dell'organo amministrativo, il socio che intende trasferire le proprie quote potrà esercitare il diritto di recesso, in tal caso la quota di liquidazione della sua partecipazione è determinata con le mod. ed ai sensi dell'art. 2437ter del Codice Civile.</p>	20.318,96
So. Fin. Coop. S.R.L.	0,013	133,81	<p>art. 10 Trasferimento di quote per atto tra vivi stabilisce che, "il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria quota di partecipazione deve, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, darne comunicazione agli altri soci, indicando il prezzo di trasferimento, le modalità</p>	133,41

*Arliu*

			di pagamento, ed il nominativo del cessionario ed assegnando agli altri soci un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.	
Fidicom Liguria - Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi	0,02	305,12	Visti gli art. 8 e 12 che stabiliscono le modalità con le quali il socio che intende cedere le proprie partecipazioni sociali deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, inoltre il socio che, successivamente al termine dei due anni dal suo ingresso nella Cooperativa e che non avendo pendenze di qualsiasi genere con la cooperativa stessa, non intenda proseguire per qualsiasi motivo i propri rapporti con la Cooperativa può esercitare il diritto di recesso.	75



			Il recesso non può essere parziale e la relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata, anche a mano all'organo amministrativo che deve esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In questo ultimo caso il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.	
Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.	0,0005	3.562,00	non ci sono vincoli da statuto	3.562,00

Valutato che le quote relative ad ogni singola società sono di modesto valore economico e che, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, sanciti dalla Costituzione e dall'art. 1 della legge n. 241/1990, non appare opportuno e conveniente procedere all'affidamento di una perizia tecnico-estimativa ad un professionista esterno per la determinazione del valore della stessa;

Ritenuto quindi di:

- procedere alla valorizzazione della quota azionaria di proprietà del Comune utilizzando il criterio del "patrimonio netto";
- stabilire che il prezzo di cessione sarà determinato sulla base delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dalle società, disponibile al momento dell'effettuazione della procedura ad evidenza pubblica;

Visto l'art. 42 del D. Lgs n. 267/2000



Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti

Per i motivi esposti in premessa:

La Giunta  
PROPONE  
al Consiglio Comunale

a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 3 comma 27 e ss della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la dismissione della partecipazioni possedute nelle seguenti società:

- Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova,
- Cooperfidi s.c.r.l.,
- BIC Liguria s.c.p.a.,
- Finporto S.p.A.,
- Sofincoop s.p.a.,
- Fidicom s.c.r.l.,
- Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.;

b) di stabilire che la valorizzazione della quota azionaria di proprietà del Comune, là dove non eserciti il diritto di recesso, avvenga utilizzando il criterio del "patrimonio netto" sulla base delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dalle società, disponibile al momento dell'effettuazione della procedura ad evidenza pubblica.

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

(omissis)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta.

Al momento della votazione sono presenti, oltre alla Sindaco Vincenzi, i consiglieri: Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruno, Campora, Cappello, Cecconi, Centanaro, Cortesi, Cozzio, Dallorto, Danovaro, De Benedictis, Federico, Gagliardi, Garbarino, Grillo Guido, Grillo Luciano, Guastavino, Guerello, Ivaldi, Jester, Lauro, Lecce, Malatesta, Mannu, Nacini, Ottonello, Pasero, Piana, Porcile, Proto, Scialfa, Tassistro, Viazzi, in numero di 38.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Cecconi, Guastavino, Jester, dà il seguente risultato:

Presenti in aula:	n.	38 consiglieri
Votanti:	n.	26 “
Voti favorevoli:	n.	26
Voti contrari:	n.	=
Astenuti:	n.	12 (Bernabò Brea; P.D.L.: Balleari, Basso, Campora, Cecconi, Centanaro, Garbarino, Grillo G., Lauro, Ottonello, Viazzi; L.N.L.: Piana)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente



Il Vice Segretario Generale



La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal **14 GIU. 2010** ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno

**25 GIU 2010**





COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta Cod. Uff. 160.2.0. n. 168 del 19.04.2010 ad oggetto: "Dismissione di partecipazioni societarie del Comune di Genova".

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta Cod. Uff.160.2.0. n. 168 del 19.04.2010 ad oggetto: "Dismissione di partecipazioni societarie del Comune di Genova", tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio nulla osta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Marzio Gaio

Dott. Nicola Fossati

Dott. Fabrizio Rimassa

21 Aprile 2010



ALLEGATO AL PARERE TECNICO  
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Unità organizzativa Settore Partecipate

Codice 160

Proposta di deliberazione n.00168 del 19/04/2010

O.D.E. n.

Oggetto: DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL  
COMUNE DI GENOVA.

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI ~~NO~~

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero





b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

~~NO~~

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati?

SI


~~NO~~

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Tipo inventario	Categoria inventariale	Descrizione cespiti	Valore ammortizzato attuale	Valore ammortizzato post delibera

Osservazioni del dirigente proponente:

Il Dirigente  
**IL DIRIGENTE**  
 Dott. Mario Almasio



Genova, \_\_\_\_\_

**Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe**

<b>ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'</b>	
Direzione	Codice
Proposta di deliberazione n.        del	
O.D.E. n.	
Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimento tipo	n.        del
Nuova aliquota/tariffa	
Oggetto:	
<b>DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GENOVA.</b>	

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

~~NO~~

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

~~NO~~

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

~~NO~~

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

~~NO~~

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Il Direttore

Genova,










COMUNE DI GENOVA  
Settore Partecipate

E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00168/2010 del 19.04.2010. cod. uff. 160.2.0

Oggetto: DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GENOVA..

<b>PARERE TECNICO (Art 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)</b>	
Data <u>20/4/2010</u>	IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Mario Almasio   Dott.ssa Stefania Villa   Dott. Raffaele Gazzari 
<b>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art.153 C.5 D.Lgs267/2000)</b>	
Data <u>Genova, 21 aprile 2010</u>	<b>NON NECESSITA</b>  IL DIRETTORE Dr. MAGDA MARCHESI 
<b>PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)</b>	
Data <u>21. APR. 2010</u>	<b>FAVOREVOLE</b>  (Dott.ssa Lidia Bocca) 
<b>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE</b> (Ordinanza Sindaco n.247/97 - n. 185/98)	
<u>Favorevole</u>	IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Mariangela Danzi 